

IDENTITÀ DI GENERE E DIRITTO: PERCORSI DI RICERCA

PROGETTO PRIN PNRR 2022 "T.R.A.N.S."

Raccolta degli atti dei seminari organizzati
dal gruppo di ricerca nel corso del II anno di studio
(dicembre 2024-dicembre 2025)

a cura di

NICOLA POSTERARO LUCIA BUSATTA
BENEDETTA LIBERALI ANDREA MAGLIARI



Editoriale Scientifica

IDENTITÀ DI GENERE E DIRITTO: PERCORSI DI RICERCA

PROGETTO PRIN PNRR 2022 “T.R.A.N.S.”

*raccolta degli atti dei seminari organizzati dal gruppo di ricerca
nel corso del II anno di studio (dicembre 2024-dicembre 2025)*

a cura di

NICOLA POSTERARO LUCIA BUSATTA
BENEDETTA LIBERALI ANDREA MAGLIARI

con il coordinamento di
FRANCESCO DALLA BALLA
MORENA VERRENGIA

EDITORIALE SCIENTIFICA
NAPOLI

Finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU
MISURA M4C2 – INVESTIMENTO 1.1 – PRIN PNRR 2022 – CUP: G53D23007860001



Italia domani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO



UNIVERSITÀ
DI TRENTO

Proprietà letteraria riservata

© Copyright 2026 Editoriale Scientifica s.r.l.

via San Biagio dei Librai, 39 - 80138 Napoli
www.editorialescientifica.com info@editorialescientifica.com

ISBN 979-12-235-0582-3

INDICE

NICOLA POSTERARO, LUCIA BUSATTA, BENEDETTA LIBERALI, ANDREA MAGLIARI, <i>Il secondo anno di ricerca del progetto T.R.A.N.S.: introduzione alla raccolta degli atti</i>	9
---	---

SEZIONE I

PRESERVAZIONE DELLA FERILITÀ NEI PERCORSI DI AUTODETERMINAZIONE DI GENERE

FRANCESCO DALLA BALLA, <i>La preservazione della fertilità nei percorsi di autodeterminazione di genere: un'introduzione</i>	21
BENEDETTA LIBERALI, <i>La tutela dell'identità di genere a una svolta? Pro- blematiche costituzionali intorno all'“aspirazione genitoriale”</i>	31
MARIA CHIARA UBIALI, <i>Quali conseguenze dopo la criminalizzazione uni- versale della maternità surrogata?</i>	49

SEZIONE II

I PROCEDIMENTI DI AFFERMAZIONE DI GENERE IN EUROPA: MODELLI A CONFRONTO

IRENE DOMENICI, <i>L'autodeterminazione di genere nel diritto tedesco: dalla giurisprudenza costituzionale alla selbstbestimmungsgesetz</i>	63
ALESSANDRO NASCOSI, <i>Profili processuali del procedimento di rettifica- zione dell'attribuzione di sesso nel sistema francese</i>	81
FEDERICA DE ROSSA, <i>L'iscrizione semplificata del cambiamento di sesso nel registro dello stato civile svizzero</i>	95
MARIA VITTORIA IZZI, <i>L'autodeterminazione di genere in Belgio: spunti e brevi riflessioni a proposito del gender recognition act</i>	113

SEZIONE III

LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE E STATUS FAMILIARI
(A PARTIRE DAL CASO MIRIN)

CECILIA SANNA, <i>Cittadinanza dell'Unione e identità di genere: incidenze e sviluppi normativi</i>	131
CURZIO FOSSATI, <i>Modifica dell'identità di genere e libertà di circolazione e soggiorno nell'Unione europea: la sentenza Mirin</i>	137
GIOVANNI GUERCIO, <i>Libertà di circolazione e status familiari (a partire dal caso Mirin)</i>	149
ALESSANDRO MARCIA, <i>Le persone trans e non binarie nella giurisprudenza della Corte di Giustizia UE</i>	153

SEZIONE IV

CURA E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

MARIA ALESSANDRA SANDULLI, <i>Cura e pubblica amministrazione (a partire dal volume di Alessandra Pioggia)</i>	167
MARILISA D'AMICO, <i>Diritto amministrativo e diritto costituzionale: un punto di vista "di genere"</i>	175
ALESSANDRA PIOGGIA, <i>Cura e pubblica amministrazione: un percorso nei pensieri femministi per ripensare le istituzioni amministrative</i>	183

SEZIONE V

AFFERMAZIONE DI GENERE
E UFFICIO DI STATO CIVILE:
PROBLEMI ATTUALI E PROSPETTIVE FUTURE

FEDERICO AZZARRI, <i>Ripensare la rettificazione anagrafica di sesso: autodeterminazione della persona e degiurisdizionalizzazione della procedura</i>	199
BARBARA L. BOSCHETTI, <i>Affermazione di genere e ufficio di stato civile. Questioni attuali e de jure condendo</i>	225

SEZIONE VI
SUL DIRITTO ALL'IDENTITÀ DI GENERE:
PROFILI LEGALI, SOCIALI E SANITARI

LUIGI TESTA, <i>Persone transgender e chiesa cattolica: le sfide sul crinale della "dignità infinita"</i>	235
SUSANNA DI SILVESTRE, <i>Rischio e incidenza del tumore mammario nelle persone transgender</i>	241
FRANCESCO DI BELLO, <i>La diagnosi del carcinoma prostatico nelle donne transgender: barriere e opzioni</i>	247
MORENA VERRENGIA, <i>Identità di genere e diritto alla salute: prospettive di inclusione</i>	253

SEZIONE VII
IDENTITÀ DI GENERE E TUTELA DEI DATI PERSONALI

FRANCESCO DALLA BALLA, <i>GDPR e diritto alla rettifica del sesso anagrafico della persona transgender</i>	263
SIMONE FRANCA, <i>La rettifica dei dati personali nel caso Deldits. Il GDPR a tutela della transidentità</i>	275

SEZIONE VIII
LA PROSPETTIVA DELLA PSICOLOGIA

LAURA DONDÈ, LORENA MALTEMPI, <i>Cara giurisprudenza, hai bisogno della psicologia? Sì, di una psicologia "che si aggiorna"</i>	287
PAOLA BIONDI, CHIARA CARAVÀ, <i>Violenza strutturale e identitaria nelle procedure di rettifica anagrafica per persone trans e non binarie</i>	299
DANIEL MICHAEL PORTOLANI, <i>Considerazioni in merito al ruolo del professionista di salute mentale nel processo di "rettificazione anagrafica del sesso" in Italia</i>	307

SEZIONE IX
PERSONE TRANS E AGONISMO SPORTIVO

ANDREA MAGLIARI, <i>Sport agonistici e corpi "antagonisti": la partecipazione delle atlete trans e intersex alle competizioni sportive</i>	329
CARLA MARIA REALE, <i>Lo sport come terreno conteso: la partecipazione delle atlete trans all'agonismo tra autodeterminazione e backlash</i>	349

SEZIONE X
MISCELLANEA

ELIA A.G. ARFINI, <i>Oggetti, soggetti, saperi: alcuni itinerari per un'analisi sociologica dell'esperienza trans</i>	365
FEDERICA BRONDONI, <i>Le policies aziendali in favore delle persone trans: benefici e criticità</i>	377
LUCIA BUSATTA, <i>Brevi osservazioni su diritti elettorali e affermazione di genere</i>	393
ANTONIO CASSATELLA, <i>La tutela dell'identità di genere: riserva integrale o parziale di giurisdizione?</i>	401
ANNA MARIA FISICHELLA, <i>L'importanza delle famiglie nei percorsi di affermazione di genere delle giovani persone transgender</i>	407
MARGHERITA INTERLANDI, CAROLINA CAPPABIANCA, <i>Politiche di pari opportunità e tutela giuridica delle persone trans</i>	419
VANESSA MANZETTI, <i>Bilanci pubblici e identità di genere: prospettive de iure condendo</i>	427
FRANCESCO MERENDA, <i>Il linguaggio non discriminatorio nella pubblica amministrazione</i>	443
ROBERTA PARIGIANI, <i>La funzione sociale dell'avvocatura nel patrocinio dei procedimenti di affermazione di genere</i>	457

APPENDICE

<i>Introduzione a due dossier</i>	463
-----------------------------------	-----

LA RETTIFICA DEI DATI PERSONALI NEL CASO *DELDITS*. IL GDPR A TUTELA DELLA TRANSIDENTITÀ

Simone Franca*

SOMMARIO: 1. Dalla rettifica dei dati personali alla rettifica dell'identità di genere. – 2. La vicenda della causa nel quadro del sistema giuridico ungherese. – 3. L'inquadramento del diritto alla rettifica e dei suoi limiti nel giudizio. – 4. Riflessioni conclusive.

1. *Dalla rettifica dei dati personali alla rettifica dell'identità di genere*

Nella prospettiva di assicurare un adeguato bilanciamento fra le esigenze di protezione delle persone fisiche e di circolazione dei dati, il GDPR riconosce alcuni diritti sul trattamento. In tal modo, esercitando la propria autodeterminazione informativa (RODOTÀ, 1974; ARENA, 1994; BOMBARDELLI, 2022), l'interessato ha facoltà di intervenire sul regime dei propri dati in varia misura.

Fra tali diritti figura il diritto alla rettifica dei dati personali (art. 16 GDPR). Il testo della disposizione è, invero, piuttosto scarno dal momento che si limita a collegare l'esercizio del diritto a una forma di "inesattezza" (e dunque, alla violazione del principio di esattezza stabilito dall'art. 5 GDPR) e a prevedere che il titolare gestisca l'istanza di rettifica senza ingiustificato ritardo. Si prevede, inoltre, nel secondo alinea dell'unico paragrafo che l'interessato abbia il diritto di intervenire a fronte di dati incompleti, anche sulla base di una dichiarazione incompleta, tenendo conto della finalità del trattamento.

La disciplina così succintamente richiamata potrebbe apparire come di limitato interesse, se la si considera come rilevante solo a fronte di errori (per lo più materiali) nell'attività di trattamento. Non che simili errori possano avere, in generale, una limitata incidenza: l'inesattezza del dato, specie a fronte di trattamenti come quelli tramite intelligenza

* Ricercatore a tempo determinato in diritto amministrativo e pubblico, Università di Trento.

artificiale può avere significative ripercussioni sui diritti fondamentali dell'interessato e anche sulla correttezza (e, in ambito pubblico, legittimità) della decisione che viene assunta.

Ciò che però va rimarcato è che tale disciplina si rivela fondamentale per preservare l'identità della persona nelle sue plurime forme. Attraverso l'art. 16 GDPR, infatti, la persona è titolare di un diritto a far sì che la propria identità sia preservata e ripristinata in una logica di esattezza. E ciò vale per le diverse facce da cui può essere riguardata l'identità personale come figura prismatica.

Queste considerazioni aiutano a comprendere l'importanza della sentenza della Corte di giustizia UE del 13 marzo 2025, causa C-247/23 (*Deldits*). Con tale sentenza, infatti, al diritto alla rettifica è stata riconosciuta la capacità di fungere non solo da strumento di tutela dei propri dati personali, ma di rappresentare mezzo per l'affermazione per la propria transidentità. In tal guisa, tale diritto rivela la capacità di scardinare le fondamenta delle politiche normative che trascurano o – come nel caso in esame – negano le plurime componenti dell'identità di genere.

Per comprendere la portata della pronuncia, posti alcuni brevi cenni sulla fattispecie in esame, si passerà all'esame delle argomentazioni della Corte del Lussemburgo. L'analisi permetterà di svolgere alcune riflessioni di sintesi sul ruolo del GDPR come dispositivo di tutela dei diritti fondamentali e, nella specie, della transidentità.

2. *La vicenda della causa nel quadro del sistema giuridico ungherese*

Nel 2022 il sig. VP, cittadino iraniano e titolare dello status di rifugiato in Ungheria, ha presentato una richiesta alle autorità competenti chiedendo, ai sensi dell'art. 16 del GDPR, la rettifica dei propri dati personali affinché fosse riconosciuta la sua identità di genere. Assegnato al sesso femminile alla nascita, VP si identifica come persona transgender, ossia una persona che non si identifica con il sesso biologico attribuito alla nascita e che non si è sottoposta, in tutto o in parte, a trattamenti medico-chirurgici al fine di avere una coincidenza estetica con la propria identità di genere (POSTERARO, 2017; REALE, 2017; LIBERALI, 2025). Tuttavia, al momento del riconoscimento della protezione internazionale nel 2014, era stato registrato come persona di sesso fem-

minile, in conformità con la normativa nazionale allora vigente. Già in quella fase, nella documentazione allegata alla domanda di asilo, egli aveva accluso certificazioni rilasciate da specialisti medici che attestavano la sua transidentità.

La vicenda si colloca all'interno del contesto normativo ungherese segnato da una perdurante lacuna nella tutela dei diritti delle persone transgender, lacuna che si è tradotta in una sistematica esclusione dei rifugiati da qualsiasi procedura di riconoscimento del genere. La Corte costituzionale ungherese, con la decisione n. 6 del 27 giugno 2018, aveva riconosciuto la presenza di un'omissione legislativa di particolare gravità, poiché la procedura di cambiamento del nome era riservata esclusivamente ai cittadini ungheresi, escludendo tutti gli stranieri, compresi i rifugiati. Pur respingendo la domanda di rettifica, la Corte aveva invitato l'Assemblea nazionale a colmare tale lacuna entro la fine del 2018, sottolineando la violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e non discriminazione. Tuttavia, il Parlamento ungherese non è intervenuto, lasciando la questione irrisolta.

La mancata attuazione di questo invito ha portato la Corte europea dei diritti dell'uomo, nel caso *Rana c. Ungheria*, a condannare lo Stato ungherese per violazione dell'art. 8 CEDU, riconoscendo la lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Nel frattempo, il quadro normativo interno si è ulteriormente irrigidito: nel 2020 è stata introdotta una disciplina che impone la registrazione nei documenti ufficiali del sesso attribuito alla nascita, con la conseguenza di rendere impossibile, anche per i cittadini ungheresi, ottenere un riconoscimento giuridico della propria identità di genere. In un simile scenario, caratterizzato dal mancato rispetto delle pronunce costituzionali e della Corte di Strasburgo, il diritto dell'Unione europea è divenuto l'unico strumento effettivo di tutela dei diritti delle persone trans.

È in questo contesto che VP ha chiesto la rettifica dei propri dati personali, invocando il diritto riconosciuto dall'art. 16 del GDPR e fondando la propria richiesta sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in particolare sugli artt. 1, 3 e 7) nonché sulla giurisprudenza europea in materia di identità di genere e vita privata. L'autorità ungherese competente ha tuttavia respinto l'istanza, sostenendo che l'interessato non avesse fornito la prova di essersi sottoposto a un intervento chirurgico di riassegnazione sessuale. Le certificazioni mediche presentate

– pur attestando la condizione di persona transgender – non sarebbero state sufficienti, in assenza di modifiche fisiche documentabili.

Contro tale decisione VP ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Budapest-Capitale, sostenendo che la sua transidentità comportasse di per sé un mutamento della propria identità di genere e che l'ulteriore requisito della riassegnazione chirurgica costituisse una violazione dei diritti alla dignità, all'autodeterminazione e al rispetto della vita privata, come riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE (CDFUE). Il giudice ungherese, ritenendo rilevante la questione ai fini della corretta interpretazione del diritto dell'Unione, ha rimesso alla Corte di giustizia tre questioni pregiudiziali concernenti l'art. 16 del GDPR, chiedendo se l'autorità nazionale, responsabile della gestione dei registri pubblici, sia tenuta a consentire la modifica dei dati relativi al genere di una persona e quali siano i presupposti e i limiti per l'esercizio del diritto di rettifica nei registri ufficiali.

3. *L'inquadramento del diritto alla rettifica e dei suoi limiti nel giudizio*

La Corte di giustizia si è domandata anzitutto se l'art. 16 del GDPR imponga a un'autorità nazionale, responsabile della tenuta di registri pubblici, di consentire la modifica dei dati relativi al genere. Per affrontare tale questione, la Corte colloca il diritto di rettifica nel più ampio quadro delineato dalla CDFUE e dal GDPR.

Sul versante della Carta, viene in rilievo l'art. 8, dedicato alla protezione dei dati personali, che riconosce a ogni individuo il diritto di accedere alle informazioni che lo riguardano e di ottenerne la rettifica. Tale previsione si intreccia con i principi cardine del GDPR, in particolare con il principio di esattezza – che impone che i dati siano corretti, aggiornati e rettificati senza ingiustificato ritardo – e con il principio di limitazione della finalità, secondo il quale la correttezza dei dati non ha un valore assoluto, ma va valutata in rapporto allo scopo del trattamento. Si rammenta, infine, l'obbligo per il titolare del trattamento di predisporre procedure idonee ad agevolare l'effettivo esercizio dei diritti riconosciuti agli interessati (Considerando n. 59 GDPR).

In linea con la propria giurisprudenza più recente, e in particolare con la sentenza *Mousse* (CGUE, 9 gennaio 2025, causa C-394/23), la

Corte precisa che l'art. 16 GDPR deve essere interpretato alla luce della finalità generale del regolamento, ossia garantire un "elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare del loro diritto alla vita privata". Tale affermazione consente di cogliere come la protezione dei dati personali non costituisca un fine autonomo, ma uno strumento funzionale alla salvaguardia della persona e della sua dignità (MIDIRI, 2021). Il riferimento al diritto alla vita privata, per quanto espresso come "in particolare", lascia trasparire un ambito di tutela più ampio, che ricomprende i valori connessi all'identità personale e all'autodeterminazione individuale.

Alla luce di tali premesse, la Corte riconosce che l'informazione relativa all'identità di genere rientra a pieno titolo nella nozione di dato personale, trattandosi di un'informazione riferibile a una persona fisica identificata o identificabile. La sua conservazione in un registro pubblico, pertanto, configura un trattamento disciplinato dal GDPR. Spetta dunque al giudice nazionale verificare l'esattezza del dato alla luce della finalità perseguita: se lo scopo del trattamento è l'identificazione del soggetto, il dato rilevante non può che essere l'identità di genere, e non quella di nascita. La Corte respinge così la tesi del governo ungherese, che attribuiva rilievo unicamente al sesso biologico, richiamando invece l'orientamento consolidato della Corte europea dei diritti dell'uomo (per tutti, CEDU, 6 aprile 2017, ric. n. 79885/12, 52471/13 et 52596/13, *A.P., Garçon e Nicot c. Francia*, punto 123), secondo cui l'identità di genere costituisce un elemento essenziale dell'identità personale e, come tale, è meritevole di piena tutela. A conferma di ciò, la Corte rileva che già nella fase di riconoscimento dello status di rifugiato le autorità ungheresi avevano riconosciuto a VP la condizione di persona transgender.

Un ulteriore profilo affrontato riguarda la possibilità di limitare il diritto di rettifica. Il governo ungherese aveva sostenuto che le disposizioni adottate ai sensi dell'art. 6, paragrafi 2 e 3, del GDPR potessero consentire deroghe in nome dell'interesse pubblico. La Corte, tuttavia, esclude tale interpretazione, chiarendo che le limitazioni ai diritti dell'interessato sono ammissibili solo entro i rigorosi confini fissati dall'art. 23 GDPR.

Nel prendere in esame tale disposizione, la Corte ricorda che tre condizioni devono sussistere congiuntamente: (i) la limitazione deve es-

sere prevista da una misura legislativa; (ii) tale misura deve rispettare l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali; (iii) deve risultare necessaria e proporzionata in una società democratica, in relazione a uno degli interessi generali indicati all'art. 23, par. 1 (cfr. in part. CALISAI, 2019; CAPORALE, 2021; MIDIRI, PIVA, 2019; RICCI, 2019).

Sotto il primo profilo, la Corte osserva che la restrizione invocata dal governo ungherese non trae origine da una legge, bensì da una prassi amministrativa consolidata, la quale – per quanto diffusa – non può in alcun modo essere equiparata a una misura legislativa ai sensi del regolamento.

Quanto al secondo requisito, la Corte rileva che la prassi in questione compromette l'essenza dei diritti all'integrità fisica e morale (art. 3 CDFUE) e al rispetto della vita privata (art. 7 CDFUE), richiamando la stretta corrispondenza tra quest'ultimo e l'art. 8 CEDU. Da tali disposizioni derivano non solo obblighi negativi di astensione, ma anche obblighi positivi in capo agli Stati membri, chiamati a garantire una protezione effettiva dell'identità personale. Tale impostazione trova conferma nel recente caso *Mirin* (CGUE, 4 ottobre 2024, causa C-4/23), nel quale la Corte ha ribadito che il diritto all'identità di genere rientra tra gli aspetti più intimi e protetti della vita privata e che, pertanto, il margine di discrezionalità statale è estremamente ridotto.

Infine, quanto all'ultimo requisito, la Corte sottolinea che subordinare la rettifica dei dati anagrafici alla prova di un intervento chirurgico di riassegnazione sessuale costituisce una misura sproporzionata e non necessaria per assicurare l'affidabilità dei registri pubblici. È sufficiente, invece, la presentazione di certificazioni mediche o di una diagnosi psicologica che attestino la transidentità della persona, in coerenza con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Come osservato anche dall'Avvocato generale Collins, la richiesta di un intervento chirurgico si pone in contrasto con i principi di dignità umana, di integrità fisica e morale.

A ciò si aggiunge che tale prassi comporterebbe la raccolta e l'elaborazione di dati appartenenti a categorie particolari non necessari, in violazione del principio di minimizzazione dei dati sancito dal GDPR. Si tratterebbe, dunque, di un trattamento non necessario, non proporzionato e incompatibile con la funzione dei registri pubblici in materia di asilo. Sarebbe infatti paradossale ammettere una restrizione al diritto

di rettifica che, nel contempo, finisca per ledere l'essenza stessa del diritto alla protezione dei dati personali.

Nel suo complesso, la pronuncia ribadisce che, anche in settori di competenza nazionale come lo stato civile, il GDPR svolge una funzione di garanzia non solo rispetto al diritto alla protezione dei dati, ma più in generale rispetto alla tutela dell'identità di genere come espressione della dignità e dell'autodeterminazione della persona.

4. *Riflessioni conclusive*

La sentenza della Corte di giustizia offre spunti rilevanti sul ruolo del GDPR quale strumento di tutela dei diritti fondamentali e, in particolare, dell'identità di genere. Le considerazioni che seguono si articolano attorno a tre direttrici: il rafforzamento della funzione protettiva del regolamento; la sua dimensione adattiva e strutturante; e, infine, le implicazioni di ordine metodologico che ne discendono rispetto alle procedure di affermazione della transidentità.

In primo luogo, il caso conferma la vocazione immediatamente protettiva del GDPR. Quando una disciplina nazionale incide su diritti fondamentali, i diritti dell'interessato – e, nel caso di specie, quello di rettifica – operano come leve di reazione, capaci di preservare la dignità e l'autodeterminazione personale. La rettifica si rivela, così, ben più di uno strumento di correzione formale: essa diventa un presidio sostanziale di riconoscimento dell'identità, soprattutto quando l'inesattezza del dato non è neutra, ma compromette la partecipazione sociale e il pieno sviluppo della persona.

In secondo luogo, emerge la funzione adattiva e strutturante del GDPR. Il sistema della *data protection* mostra, infatti, una notevole capacità di adattamento: può operare in chiave complementare o integrativa rispetto ad altri apparati di tutela, ma anche, come nel caso in esame, in funzione suppletiva, sostituendosi a rimedi interni inesistenti o inefficaci (FRANCA, 2025). Al tempo stesso, il regolamento assume un valore strutturante, poiché definisce standard comuni di garanzia validi in tutto lo spazio europeo. In tale prospettiva, l'art. 23 GDPR rappresenta un riferimento paradigmatico: il suo triplice test (base legislativa, rispetto dell'essenza dei diritti, necessità e proporzionalità) costituisce

una vera e propria “metrica” di legittimità delle restrizioni ai diritti fondamentali, estendendo la sua portata oltre l’ambito della protezione dei dati. In questo modo, il GDPR riduce la discrezionalità statale anche in settori di competenza nazionale, come lo stato civile, riaffermando il primato della salvaguardia dei diritti fondamentali e, in particolare, della dignità della persona trans.

Infine, la decisione apre a considerazioni sulle procedure di affermazione della transidentità. Il diritto di rettifica trova la sua attuazione più coerente in un contesto procedimentale, in cui la cooperazione tra interessato e titolare sostituisce ogni approccio di tipo medicalizzato, peraltro non del tutto in linea con logiche di minimizzazione. Una tale impostazione si armonizza con l’idea che i percorsi di affermazione di genere debbano avvenire in forme non patologizzanti e orientate al rispetto dell’identità autodeterminata. Si tratta di una prospettiva che recentemente ha assunto particolare risalto sul piano scientifico specie nell’ambito del progetto PRIN PNRR 2022 “T.R.A.N.S.” (*Transsexuals’ Rights and Administrative Procedure for Name and Sex Rectification*), P.I. Nicola Posteraro. Nell’impostazione del progetto le procedure di riconoscimento della transidentità possono essere ripensate superando la logica medicalizzata presente nei procedimenti giurisdizionali (REALE, 2025), in favore della logica garantistica tipica del procedimento amministrativo (POSTERARO, 2024; CASSATELLA, 2024; MAGLIARI, 2024).

In questa cornice generale, la pronuncia *Deldits* assume particolare risalto in quanto illustra la capacità del GDPR di fungere da dispositivo di tutela di diritti fondamentali, favorendo l’implementazione di logiche procedimentali garantistiche della posizione delle persone trans nello spazio giuridico europeo.

Riferimenti bibliografici

- ARENA G., *La tutela della riservatezza nella società dell'informazione*, in AA.VV., *Scritti in onore di Pietro Virga*, I, Milano, 1994, 63 e ss.
- BOMBARDELLI M., voce *Dati personali (tutela dei)*, in *Enc. dir., I tematici*, III, *Funzioni amministrative*, diretto da B.G. MATTARELLA, M. RAMAJOLI, Milano, 2022, 351 e ss.
- CALISAI F., *I diritti dell'interessato*, in V. CUFFARO, R. D'ORAZIO, RICCIUTO (a cura di), *I dati personali nel diritto europeo*, Torino, 2019, 327 e ss.
- CAPORALE M., *Sub art. 23*, in R. D'ORAZIO, G. FINOCCHIARO, O. POLLICINO, G. RESTA (a cura di), *Codice della Privacy e Data Protection*, con la collaborazione di G. DE GREGORIO, Milano, 2021, 390 e ss.
- CASSELLA A., *Il progetto T.R.A.N.S.: dal processo al procedimento (e ritorno)*, in *Biolaw Journal - Rivista di Biodiritto*, 2024, 21 e ss.
- FRANCA S., *Rettifica dei dati e identità di genere. Il diritto alla protezione dei dati personali come dispositivo di salvaguardia di diritti e libertà fondamentali*, in *EQUAL. Rivista di Diritto Antidiscriminatorio*, 2025, 363 e ss.
- LIBERALI B., *Il transgenderismo fra diritto alla salute e diritto all'identità di genere: problematiche attuali e prospettive future*, in *federalismi.it*, 2025, 137 e ss.
- MAGLIARI A., *Identità di genere e percorsi di autodeterminazione: dal processo al procedimento?*, in *Biolaw Journal - Rivista di Biodiritto*, 2024, 53 e ss.
- MIDIRI F., *Proteggere i dati personali con le tutele del consumatore*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2021, 609 e ss.
- MIDIRI M., PIVA S., *L'interesse pubblico come base giuridica e come finalità del trattamento dei dati personali*, in S. SCAGLIARINI (a cura di), *Il "nuovo" codice in materia di protezione dei dati personali. La normativa italiana dopo il d. lgs. 101/2018*, Torino, 2019, 21 e ss.
- POSTERARO N., *Transessualismo, rettificazione anagrafica del sesso e necessità dell'intervento chirurgico sui caratteri sessuali primari: riflessioni sui problemi irrisolti alla luce della recente giurisprudenza nazionale*, in *Rivista italiana di medicina legale*, 2017, 1349 e ss.
- POSTERARO N., *Il progetto PRIN PNRR 2022 "T.R.A.N.S." (Transsexuals' Rights and Administrative Procedure for Name and Sex Rectification): lo stato dell'arte, gli obiettivi, la metodologia e i risultati attesi*, in *Biolaw Journal - Rivista di Biodiritto*, 2024, 8 e ss.

- REALE C.M., *Corte europea dei diritti umani e gender bender: una sovversione mite*, in *DPCE online*, 2017, 409 e ss.
- REALE C.M., *Il lento incedere dei diritti trans: una prospettiva critica sulla giurisprudenza delle corti sovranazionali europee*, in *Biolaw Journal – Rivista di Biodiritto*, 2024, 135 e ss.
- RICCI A., *I diritti dell'interessato*, in G. FINOCCHIARO (a cura di), *La protezione dei dati personali in Italia. Regolamento UE n. 2016/679 e d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, Bologna, 2019, 392 e ss.
- RODOTÀ S., *La privacy tra individuo e collettività*, in *Politica del diritto*, 1974, 545 e ss.